



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 20/03/2024

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento ed aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2024.

L'anno **20/03/2024**, il giorno **venti** del mese di **Marzo** con inizio dalle ore **18:11** e prosiegua, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in Prima convocazione, sessione ordinaria.

Risultano all'appello nominale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	REGA ANIELLO	X		8	IANUALE CRISTOFORO	X	
2	SCOTTO GIUSEPPE	X		9	REGA ANGELA	X	
3	VILLANO MARIA LUGIA	X		10	NOCERINO DAVIDE	X	
4	PANDOLFI GIOVANNI	X		11	ESPOSITO ALAIA DOMENICO	X	
5	ESPOSITO CONCETTA	X		12	BRUNO MAURIZIO		X
6	MIRRA GIOVANNA	X		13	DI SENA ANDREA	X	
7	D'ANGELO ELPIDIO	X					

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

- Presiede **Giovanna Mirra** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.
- Assiste il Segretario Comunale, **Dott. Armando Orciuoli**. La seduta è pubblica.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del Dlgs n 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

Si passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno relativo all'oggetto "Approvazione nuovo regolamento ed aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2024.

". Relaziona il Sindaco, che illustra l'argomento.

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento ed aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2024.

IL SINDACO

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali rispettivamente prevedono, da un lato che *"... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ..."*, e dall'altro che *"... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ..."*.

Visto l'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, che dispone che *"... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ..."*;

Richiamate

- la deliberazione C.C. n. 4 del 30/05/2022, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con il quale, con effetto dal 01/01/2022, sono state previste:
- ☐ aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,55%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,63%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,69%
Oltre € 50.000	0,80%

- la deliberazione C.C. n. 37 del 21/12/2023 di conferma, per l'anno 2024, delle aliquote Irpef anno 2023;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visto l'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216 a mente del quale "... Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, **entro il 15 aprile 2024**, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023 ...".

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2024/2026;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, modificare il regolamento per l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216:

☐ aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, così come modificati per l'anno 2024, dall'art. 3, comma 1, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,58%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,69%
Oltre € 50.000	0,80%

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 347.607,71 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *delle aliquote* di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000 (verbale n. 8 del 13/03/2024);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,58%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,69%
Oltre € 50.000	0,80%

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. Si rinvia alla normativa nazionale in materia ed in particolare alla legge n.360/98, agli artt. 142-144 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, alla legge di Bilancio 2022 ed al D.lgs. 216/2023.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2. di quantificare presuntivamente in € 347.607,71 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 14 ottobre c.a.;
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell' Ente;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
Dott. Aniello Rega

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata;

Uditi gli intervenuti, le cui dichiarazioni sono contenute nelle trascrizioni delle registrazioni audio, che si allegano (Allegato “A”) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. n. 267(2000 – Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dal responsabile del Settore interessato ai sensi dell’art 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti:

- favorevoli n. 9
- contrari nessuno
- astenuti 3 (Alaia, Nocerino, Di Sena)

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui integralmente si intendono riportate, di approvare la proposta, recependola integralmente.

Di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs n. 267/2000.

“Allegato A”

Il presidente: lei ha fatto benissimo, procediamo con il quarto punto all’ordine del giorno. L’approvazione aliquote Irpef anno 2024. La parola al sindaco.

Il sindaco: possiamo darla per letta, siccome ne abbiamo già discusso e della stessa tassazione con la progressione delle ali quelle nazionali.

Il consigliere D’Angelo: poiché da quest’anno a livello nazionale, sono state ridotte da quattro aliquote a tre aliquote. Noi ci siamo adeguati abbiamo fatto la stessa cosa. Abbiamo accorpato la prima a parità d’incasso. Dovremmo incassare la stessa cifra dell’anno scorso. Questo è lo scopo della delibera. Grazie

Il presidente: procediamo con la votazione; si vota per alzata di mano. **I favorevoli... 9... Astenuti... 3... Il consiglio comunale approva. Votiamo anche per l’immediata esecuzione dell’atto. I favorevoli... 9... Astenuti... 3... Il consiglio comunale approva. Grazie.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Giovanna Mirra

IL Segretario Comunale
Dott. Armando Orciuoli

(atto sottoscritto digitalmente)